NORME SUL RIORDINAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 5

Poteri del comitato amministratore del Fondo

Spetta al comitato amministratore:

a) vigilare sull'attuazione delle norme della presente legge e dare pareri sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione di esse;

b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

c) decidere in via definitiva i ricorsi riguardanti contributi e le prestazioni in applicazione della presente legge;

d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione del Fondo;

e) dare pareri sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidita' della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969 n. 153.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-riordinamento-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-5-poteri-del-comitato-amministratore-del-fondo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it